

MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA


A CURA DI

ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK

CON LA COLLABORAZIONE DI

PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK

VARSAVIA 2016



MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016

Supplements to The Journal of Juristic Papyrology are jointly published by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64 tel. (+48 22) 55 22 815 and (+48 22) 55 20 384, fax: (+48 22) 55 24 319 e-mails: g.ochala@uw.edu.pl, t.derda@uw.edu.pl, kuba@adm.uw.edu.pl web-page: <<http://www.taubenschlagfoundation.pl>>

Cover design by Maryna Wiśniewska
Computer design and DTP by Jakub Urbanik

© for the book by Zuzanna Benincasa & Jakub Urbanik
and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga

© for the constituting papers by the Authors

Warszawa 2016

ISBN 978-83-938425-9-9

Wydanie I.
Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno



Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka

INDICE

Zuzanna BENINCASA & Jakub URBANIK	
<i>Prefazione</i>	XIII
<i>Elenco delle opere di Maria Zabłocka</i>	XXIII
José Luis ALONSO	
<i>The Emperor, the ex-prostitute, and the adulteress.</i>	
<i>Suet. Cal. 40 revisited</i>	3
Krzysztof AMIELAŃCZYK	
<i>In search for the origins of the Roman public law offences (crimina)</i>	
<i>in the Archaic period</i>	23
Zuzanna BENINCASA	
<i>Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano.</i>	
<i>vivai e riserve di caccia</i>	39
Witold BORYSIK	
<i>Roman principle</i>	
<i>Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest</i>	
<i>and the reasons of its modern rejection</i>	63
Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI	
<i>Un ordinamento giuridico e le sue trasformazioni</i>	85
Cosimo CASCIONE	
<i>Celso lettore di San Paolo?</i>	
<i>Una nota minima in tema di interpretazione</i>	101

Alessandro CORBINO	
<i>Personae in causa mancipii</i>	107
Božena Anna CZECH-JEZIERSKA	
<i>Roman law in Polish People's Republic: Stages of transformation</i>	119
Tomasz DERDA & Maria NOWAK	
<i>Will of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos.</i>	
<i>P. Oxy. II 379 descr.</i>	135
Marzena DYJAKOWSKA	
<i>Verba impia et maledicta.</i>	
<i>The influence of Roman law upon the western European doctrine</i>	
<i>of verbal insult of the ruler in the 16–17th centuries</i>	145
András FÖLDI	
<i>Appunti sugli elementi romanistici nel nuovo Codice civile ungherese</i> ..	161
Ewa GAJDA	
<i>Elements of theology in Roman law.</i>	
<i>On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (Cf. I.I.8)</i>	191
Luigi GAROFALO	
<i>Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila</i>	207
Tomasz GIARO	
<i>L'expérience de l'absurde chez les juristes romains</i>	243
Sławomir GODEK	
<i>Ignacy Daniłowicz on the impact of Roman law</i>	
<i>on the law of the pre-partition Commonwealth</i>	
<i>in the light of his letters to Joachim Lelewel</i>	269
Ireneusz JAKUBOWSKI	
<i>Some remarks about Roman law</i>	
<i>in Tadeusz Czacki's opus magnum</i>	285
Maciej JOŃCA	
<i>Per aspera ad astra.</i>	
<i>Johann Bayer, römisches Recht</i>	
<i>und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs</i>	295

Aldona Rita JUREWICZ	
<i>TPSulp. 48 und actio quod iussu.</i>	
<i>Konnte Prudens adjektivisch belangt werden?</i>	307
Agnieszka KACPRZAK	
<i>Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove</i>	323
Leszek KAZANA	
<i>Il delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole</i>	351
Piotr KOŁODKO	
<i>Some comments on the role of the quaestor as a prosecutor</i>	
<i>in criminal proceedings in the times of the Roman Republic</i>	375
Przemysław KUBIAK	
<i>Between emotions and rationality</i>	
<i>Remorse as mitigating circumstance in Roman military law</i>	397
Sławomir KURSA	
<i>Capacity of women to make testamentum parentis inter liberos</i>	415
Marek KURYŁOWICZ	
<i>Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis</i>	
<i>Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a & IGR IV 743</i>	425
Luigi LABRUNA	
<i>«Necessaria quanto la giustizia ...»</i>	
<i>Etica e tradizione dell'avvocatura</i>	445
Paola LAMBRINI	
<i>Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme</i>	453
Elżbieta LOSKA	
<i>Testamenti factio passiva of actresses in ancient Rome</i>	465
Adam ŁUKASZEWICZ	
<i>Remarks on Mars Ultor, Augustus, and Egypt</i>	487
Rafał MAŃKO	
<i>Roman roots at Plateau du Kirchberg</i>	
<i>Recent examples of explicit references to Roman law</i>	
<i>in the case-law of the Court of Justice of the EU</i>	501

Carla MASI DORIA	
<i>Una questione di «stile»?</i>	
<i>A proposito di una critica di Beseler a Mommsen</i>	527
Rosa MENTXAKA	
<i>Sobre la actividad comercial del clero hispano en los inicios del siglo IV</i>	
<i>a la luz de dos cánones del Concilio de Elvira</i>	535
Joanna MISZTAL-KONECKA	
<i>The non-litigious proceedings in Polish Law</i>	
<i>and Roman iurisdictio voluntaria</i>	569
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI	
<i>Modèles classiques des lois ptolémaïques</i>	579
Piotr NICZYPORUK	
<i>La capacità giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica</i>	597
Dobromiła NOWICKA	
<i>Family relations in cases concerning iniuria</i>	619
Tomasz PALMIRSKI	
<i>Some remarks on legal protection of commodans</i>	
<i>prior to the introduction of the praetorian actio commodati</i>	639
Anna PIKULSKA-RADOMSKA	
<i>Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda</i>	
<i>der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat</i>	653
Manex RALLA ARREGI	
<i>Sobre una posible relación causal entre regulación canónica</i>	
<i>y legislación imperial en los primeros siglos del monacato</i>	677
Francesca REDUZZI MEROLA	
<i>Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino</i>	693
Władysław ROZWADOWSKI	
<i>Sul trasferimento del credito in diritto romano</i>	705
Francesca SCOTTI	
<i>Actio aquae pluviae arcendae e «piccola bonifica agraria»:</i>	
<i>Un esempio dalle fonti giustinianee</i>	725

Michał SKŘEJPEK	
<i>La pena di morte nel diritto romano: necessità o no?</i>	785
Marek SOBCZYK	
<i>Recovery of performance rendered dotis nomine</i> <i>on account of a future marriage that did not take place</i>	797
Andrzej SOKALA	
<i>Władysław Bojarski Paterfamilias</i>	819
Janusz SONDEL	
<i>Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento</i> <i>del diritto romano in Polonia</i>	849
Agnieszka STĘPKOWSKA	
<i>Il ruolo del consenso muliebre</i> <i>nell'amministrazione dei fondi dotali in diritto romano</i>	889
Dorota STOLAREK	
<i>Lenocinium in the Lex Iulia de adulteriis</i>	909
Paulina ŚWIECICKA & Łukasz MARZEC	
<i>From Roman oratores to modern advocates</i> <i>Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity</i>	935
Adam ŚWIEŃTOŃ	
<i>Superexactiones in the Late Roman Law</i> <i>A short review of the imperial constitutions in the Theodosian Code</i> ..	965
Renata ŚWIRGOŃ-SKOK	
<i>Family law in the private law systematics</i> <i>from the Roman law until the present day</i>	979
Sebastiano TAFARO	
<i>Il diritto per l'oggi</i>	993
Anna TARWACKA	
<i>Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto</i>	1025
Jakub URBANIK	
<i>Dissolubility and indissolubility of marriage</i> <i>in the Greek and Roman tradition</i>	1039

Andreas WACKE

- Führte die Unveräußerlichkeit des Mitgiftgrundstücks
im römischen Recht zu relativer Nichtigkeit?
Grenzen vom Verbot des venire contra factum proprium* 1069

Jacek WIEWIOROWSKI

- Deformed child in the Twelve Tables* 1157

Witold WOŁODKIEWICZ

- Apices iuris non sunt iura* 1177

Karolina WYRWIŃSKA

- Functionality of New Institutional Economics
in research on Roman law* 1187

Jan ZABŁOCKI

- Il concetto di mater familias in caso di arrogazione* 1199

Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka
pp. 1025–1037

Anna Tarwacka

MANOMISSIONI DI SCHIAVI NELLE COMMEDIE DI PLAUTO

IN TUTTE LE COMMEDIE DI PLAUTO gli schiavi la fanno da protagonisti. Sono molto diversi: certuni votati a sacrificarsi per il bene dei padroni, cert'altri indifferenti o perfino pronti a nuocergli per trarne vantaggio. I prototipi radicano naturalmente nella commedia greca.¹

Per il diritto lo schiavo è solo un oggetto: la dignità di soggetto gli è negata. Cosa può mai pretendere il padrone? Sosicle, uno dei protagonisti della commedia *Menaechmi*, risponde asciutto: che ubbidisca, che mangi senza smorfie quel che gli si passa, che eviti i guai e non sia molesto.² Nella stessa commedia lo schiavo Messenio monologa delle virtù del buono schiavo.³ Si riassumono in una: fare gli affari del padrone addirit-

¹ Gli schiavi fanno capolino nella commedia veteroattica, in Aristofane, ma cominciano a essere personaggi di peso soltanto nell'opera di autori più tardi. Cfr. O. JUREWICZ, *Niewolnicy w komediach Plauta* [Schiavi nelle commedie di Plauto], Warszawa 1958, pp. 19–21; Małgorzata BOROWSKA, *Οἰκεία πράγματα. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej nast. pców Arystofanesa* [Sulle dramatis personae nelle commedie di famiglia greche dei successori di Aristofane], Warszawa 1995, pp. 86–96; R. TORDOFF, «Introduction: slaves and slavery in ancient Greek comedy», [in:] B. AKRIGG & R. TORDOFF (ed.), *Slaves and Slavery in Ancient Greek Comic Drama*, Cambridge 2013, p. 1–62.

² Plaut. *Men.* 249–250: «Dictum facessas, datum edis, caveas malo. Molestus ne sis».

³ Plaut. *Men.* 966–989. Cfr. R. STEWART, *Plautus and Roman Slavery*, London 2012, pp. 149–150.

tura meglio di lui. Plauto si rende conto dell'importanza sociale del problema degli schiavi. Non rifugge da questioni delicate. La stragrande maggioranza dei Romani non si faceva scrupolo di sfruttare gli schiavi, mentre i *servi* plautini erano animati da idee liberali. Basti ricordare l' *Asinaria*, in cui uno schiavo proclama a chiare lettere: *tam ego homo sum*.⁴

Plauto allude sovente alla sorte degli schiavi, è curioso di cosa si occupino, di come vengano puniti né di come siano manomessi. Ed è proprio quest'ultimo argomento – la *manumissio* in Plauto – che interessa in questa sede.⁵

Domande preliminari: quali manomissioni conosceva Plauto? come si manomettevano gli schiavi nel periodo in cui scriveva?

Plaut. *Cas.* 504:

Tribus non conduci possum libertatibus.

Nella commedia *Casina* lo schiavo Chalinus afferma che neanche le «tre libertà» potrebbero convincerlo ad abbandonare il suo piano: qui non interessa il piano, ma le tre libertà, ovvero le tre procedure di manomissione:⁶ *manumissio testamento*, *vindicta* e *censu*,⁷ in virtù dei quali lo schiavo diventava libero e cittadino.

⁴ Plaut. *Asin.* 490; cfr. JUREWICZ, *Niewolnicy* (cit. n. 1), pp. 230–231.

⁵ Una giustapposizione commentata di brani in E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino 1890 (rist. Pamplona 2009), pp. 108–118. Cfr. G. W. LEFFINGWELL, *Social and private life at Rome in the time of Plautus and Terence*, New York 1918, pp. 87–88; R. STEWART, *Plautus and Roman Slavery* (cit. n. 3), pp. 117–155.

⁶ Diversamente O. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino et Terentiano*, Göttingen 1906, p. 34.

⁷ Cfr. Cic. *Top.* II 10; Gai. I.17; Fr. Dos. 5; E. WEISS, s.v. «Manumissio», *PRWE* XIV 2 (1930), coll. 1366–1377; W. W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908, pp. 437–597; A. M. DUFF, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Cambridge 1958, pp. 23–26; Susan TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969 (rist. London 2000), pp. 20–26; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nella Roma antica*, Roma 1976, pp. 105–126; A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967, p. 185–190; IDEM, *Roman Slave Law*, Baltimore – London 1987, pp. 24–30; Carla MASI DORIA, *Civitas, operae, obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1999 (ristampa), pp. 1–15; L. SCHUMACHER, *Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München 2001, pp. 293–296; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos*, Madrid 2007, pp. 16–37.

Plauto porta in scena la *manumissio vindicta*, che contemplava la partecipazione del pretore. Nella commedia *Persa* il lenone Dordalo acconsente di manomettere una schiava in cambio di seicento monete d'argento.⁸

Plaut. *Pers.* 474-475:

sumne probus, sum lepidus civis, qui Atticam hodie civitatem
maximam maiorem feci atque auxi civi femina?

Dordalo si vanta di essere un bravo cittadino⁹ perché ha arricchito la società (ateniese per dar alla commedia una nota di colore...) di una nuova cittadina. Il brano è fondamentale per due motivi. In primo luogo perché la schiava viene manomessa in modo formale. In secondo luogo perché chiarisce che, nonostante le apparenze, la *pièce* racconta di Roma, dato che nessun'altra comunità antica, e men che meno quella di Atene, conferiva al liberto la cittadinanza.¹⁰ Ci si imbatte in circostanze analoghe nella commedia *Poenulus*.

Plaut. *Poen.* 371-372:

ego faxo, si non irata es, ninnium pro te dabit
atque te faciet ut sis civis Attica atque libera.

Lo schiavo si dimena a convincere la ragazza che il suo padrone la riscatterà e la farà libera e cittadina¹¹ (sempre di Atene). Dal brano si evince senza ombra di dubbio che Plauto scriveva per il pubblico romano che coniugava la manomissione formale con l'acquisizione della cittadinanza.¹²

⁸ Cfr. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino* (cit. n. 6), p. 26.

⁹ Cfr. M. J. PERRY, *Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman*, Cambridge 2014, p. 62.

¹⁰ Cfr. R. PERNA, *L'originalità di Plauto*, Bari 1955, p. 184; Izabella BIEŻUŃSKA-MAŁOWIST & M. MAŁOWIST, *Niewolnictwo* [Schiavitù], Warszawa 1987, p. 194; Francesca REDUZZI MEROLA, *Servo parere. Studi sulla condizione degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990, pp. 37-38; MASI DORIA, *Civitas, operae, obsequium* (cit. n. 7), pp. 1-4.

¹¹ Cfr. C. ST. TOMULESCU, «Observations sur la terminologie juridique de Plaute», [in:] *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* VI, Napoli 1984, p. 2774.

¹² Cfr. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino* (cit. n. 6), p. 34, che richiama inoltre il brano Plaut. *Poen.* 621.

Nel prosiegua di *Persa* Plauto propone questo dialogo di Dordalo con Tossilo.

Plaut. *Pers.* 486–487:

T.: Dic bona fide: iam liberast? D.: Olim.

i, i ad forum ad praetorem, exquire, siquidem mihi credere non vis.

Il lenone assicura di aver già manomesso la ragazza, ma dato che Tossilo non vuole credergli, gli ordina di recarsi al foro e chiedere al pretore:¹³ ne consegue che la schiava è diventata libera *vindicta*.

Nella commedia *Curculio* Planesium chiede a Fedromo di riscattarla da lenone.

Plaut. *Curc.* 212–213:

Em istoc verbo vindictam para:

si amas, eme, ne rogites, facito ut pretio pervincas tuo.

Chiedendo all'amante di procurarsi il bastone indispensabile per il buon esito di quell'azione giuridica, anche la schiava si richiama direttamente all'atto di manomissione in presenza del magistrato.

Nella commedia *Miles gloriosus* il protagonista s'informa della situazione giuridica della ragazza.

Plaut. *Mil.* 961:

Quid ea? ingenuan an festuca facta e serva liberast?

Pirgopolinice vuol sapere se ella sia nata libera o piuttosto una liberta manomessa con l'uso di un bastone chiamato all'occorrenza *festuca*:¹⁴ un altro chiarissimo riferimento alla *manumissio vindicta*.

¹³ COSTA, *Il diritto privato* (cit. n. 5), p. 110, legge il brano della commedia *Rudens* (927a) come segue: *Lege uti liberet praetor te extempulo*. A tal lezione, recepita da F. RITSCHLIUS (Lipsiae 1887), non si sono informate le edizioni più recenti.

¹⁴ Gai. 4.16. Por. M. STASZKÓW, «Le commentaire de Gaius sur la *vindicta*», *Labeo* 8 (1962), pp. 315–329; IDEM, «*Vim dicere* im altrömischen Proceß», *ZRG RA* 80 (1963), pp. 92–108; A. WATSON, *The Law of Persons* (cit. n. 7), p. 193.

Anche nella commedia *Pseudolo* l'omonimo protagonista si richiama a tal forma di manomissione:

Plaut. *Pseud.* 358:

numquam ad praetorem aequae cursim curram, ut emittar manu.

Lo schiavo osserva con un filo d'ironia che non sarebbe corso più in fretta neanche per farsi manomettere dal pretore.¹⁵

La *manumissio vindicta* è quindi ben presente nelle commedie plautine. Nella Roma dell'epoca se ne faceva gran uso e il pubblico ne era abituato. Rendendosi perfettamente conto di questo, il nostro autore romanizzava la commedia: nelle sue pièce l'atto – conformemente al diritto romano, contrariamente a quello greco – gratificava anche della cittadinanza.

Delle *manumissio testamentaria* e *censu* non si hanno – forse per ragioni inerenti al carattere degli istituti in parola – nelle commedie conservatesi riferimenti specifici, salvo il suddetto richiamo di tutt'e tre le forme di manomissione. Producendo propri effetti soltanto alla morte del *de cuius*, il testamento non si prestava a far scena. Plauto faceva certi riferimenti al censimento,¹⁶ ma neanche quella manomissione cui per l'occasione si dava corso, per ragioni di procedura alquanto contorta e prolungata,¹⁷ poteva andargli a genio: per portarla a termine ci voleva tutto quel tempo di cui il commediografo non ha mai abbastanza. Molto più facile e, al paragone, immediato, presentarsi davanti al pretore. D'altronde in nessuna commedia *manumissio vindicta* si compie sul palcoscenico. Non era proprio possibile, potendosi attingere a catalogo di personaggi tra cui non v'era posto per un'apparizione a sorpresa

¹⁵ Cfr. TOMULESCU, «Observations» (cit. n. 11), p. 2775.

¹⁶ Cfr. Anna TARWACKA, «O tym, jak Plaut nie pisał o cenzorach» [Come Plauto non scrisse dei censori], *Studia Prawnicze KUL* 56.4 (2013), pp. 103–118; EADEM, «The censors and their duties in the comedies of Plautus», *Revista General de Derecho Romano* 23 (2014), pp. 1–14.

¹⁷ Cfr. Anna TARWACKA, «*Qui domini voluntate census sit*. Wymogi, przebieg i skutki *manumissio censu*» [Esigenze, procedure ed effetti della *manumissio censu*], *Czasopismo Prawno-Historyczne* 62.2 (2010), pp. 249–262; EADEM, *Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie*, Warszawa 2012, pp. 195–214. EADEM, «Appunti su requisiti, percorso ed effetti della *manumissio censu*», *Diritto@Storia* 13 (2015).

di un pretore.¹⁸ Plauto scriveva difatti *palliatae*, recitate a prima vista in ambienti greci: *comoedia graecissat* (Plaut. *Men.* 11). Badava comunque che lo spettatore si sentisse a suo agio: pertanto lo si informava che la manomissione aveva avuto luogo nel corso dell'azione scenica, ancorché fuori del palcoscenico. C'è sempre un personaggio che si incarica di dirlo agli spettatori.

Se ne dedurre che il pubblico delle commedie non poteva assistere da testimone oculare alla manomissione di uno schiavo? Non proprio: poteva senz'altro presenziare a una manomissione informale che più facilmente si poteva portare in scena.

Il già ricordato, protagonista della commedia *Menaechmi*, pur timoroso di percosse, non tentennò a difendere il padrone vittima di un'aggressione (Plaut., *Men.* 990–1021), suggerendogli quindi che, per giusta ricompensa, avrebbe gradito la manomissione. La scena diverte per uno scambio di persone: Messenio non parla al padrone, ma al suo gemello.

Plaut. *Men.* 1023–1032:

MESS.: Ergo edepol, si recte facias, ere, med emittas manu.

MEN.: Liberem ego te? MESS.: Verum, quandoquidem, ere, te servavi.

MEN.: Quid est?

adulescens, erras. MESS.: Quid, erro? MEN.: Per Iovem adiuro patrem,

med erum tuom non esse. MESS.: Non taces? MEN.: Non mentior;

nec meus servos umquam tale fecit quale tu mihi.

MESS.: Sic sine igitur, si tuom negas me esse, abire liberum.

MEN.: Mea quidem hercle causa liber esto atque ito quo voles.

MESS.: Nempe iubet? MEN.: Iubeo hercle, si quid imperi est in te mihi.

MESS.: Salve, mi patrone. cum tu liber es, Messenio,

gaudeo. credo Hercle vobis.

Lo schiavo ripete con insistenza di meritare la libertà, Menaechmus replica di non esserne il padrone. Ma poiché Messenio non si dà per convinto, consente di liberarlo nei limiti del potere che gli spetta. Dichiarata pertanto: *liber esto*. Incuriosisce che Messenio gli chieda di pronunciare altresì il verbo *iubere*, ovvero che gli imponga di essere libero (*iubeo te esse liberum*): dopo di che lo chiama patrono. Quindi si arriva al confronto tra lo schiavo, il padrone e il fratello gemello.

¹⁸ Cfr. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino* (cit. n. 6), p. 33.

Plaut. *Men.* 1148–1150:

SOS.: Liber esto. MEN.: Quom tu es liber, gaudeo, Messenio.

MESS.: Sed meliorest opus auspicio, ut liber perpetuo siem.

Anche Sosicle pronuncia le parole *liber esto* – «sii libero». Menaechmus afferma di gioire della libertà data a Messenio, mentre questi osserva di aver bisogno di un *auspiciu* migliore, un segno degli dei che gli consentono di essere libero per tutta la vita. Nella fattispecie una manomissione apparente ne aveva preceduta una reale. Le affinità tra ambe le scene facilitano l'identificazione dei contorni giuridici dell'atto.

La formula *liber esto*, di chiaro carattere imperativo, è identica a quella della manomissione testamentaria.¹⁹ Messenio l'avrebbe preferita nella dizione *liberum te esse iubeo* – «ti ordino di essere libero». Il significato è simile, ma nella seconda versione l'ingiunzione (*iussu*) è più chiara. Il secondo passaggio sembra legato alle parole *cum tu es liber, gaudeo* – «sono contento che tu sia libero». Ma chi dovrebbe dirle? La prima volta le dice Messenio che subito dopo si rivolge agli spettatori²⁰ e afferma di credergli. L'illusione scenica ne viene infranta per fare spazio a nuovi personaggi: il pubblico. Si può ragionevolmente supporre che il protagonista voglia che quelle parole vengano dette da qualcun altro. Nel secondo caso vengono pronunciate da Menaechmus. I due passaggi risultano necessari per compiere la *manumissio inter amicos*:²¹ prima l'ingiunzione del proprietario, poi la comunicazione agli *amici*, che diventavano pertanto testimoni.

¹⁹ Cfr. Gai. 2.267: «At qui directo testamento liber esse iubetur, velut hoc modo: Stichus servus meus liber esto, vel hoc: Stichum servum meum liberum esse iubeo, is ipsius testatoris fit libertus».

²⁰ Por. T. J. MOORE, *The Theatre of Plautus. Playing to the Audience*, Austin 1998, pp. 42–43.

²¹ Cfr. Gai. 1.41; 1.44; *TUlp.* 1.10; 1.18; A. BISCARDI, *Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie*, Firenze 1939; DUFF, *Freedmen* (cit. n. 7), pp. 21 e ss.; B. ALBANESE, «La struttura della *manumissio inter amicos*. Contributo allo studio dell'*amicitia* romana, *AUPA* 29 (1962), pp. 5–103 [= *Scritti giuridici* 1, Palermo 1991, pp. 217–310]; IDEM, «Ancora sulla *manumissio inter amicos*», [in:] *Scritti in onore di G. Ambrosini* 1, Milano 1970, pp. 19–30 [= *Scritti giuridici* 1, Palermo 1991, pp. 781–790]; WATSON, *The Law of Persons* (cit. n. 7), pp. 196–198; M. BALESTRI FUMAGALLI, «Nuove riflessioni sulla *manumissio inter amicos*», [in:] *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano 1982, pp. 117–169; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión* (cit. n. 7), pp. 37–40.

Gli studiosi dell'argomento hanno finora escluso le commedie di Plauto dal corredo delle fonti relative alla *manumissio inter amicos*. Bernardo Albanese non le ha richiamate, Alan Watson tendeva a ricollegarle al diritto attico peraltro comprensibile per i Romani, Pedro López Barja de Quiroga asseriva asciutto che il commediografo si disinteressasse dei risvolti giuridici della manomissione. Eppure i brani di *Menaechmi* sono l'unica fonte che testimoni l'obbligo di pronunciare formule ben definite. Ripetute in due passaggi, portano a ritenere che fossero giuridicamente rilevanti. L'ingiunzione del proprietario doveva essere imperativa (*liber esto* oppure *te liberum esse iubeo*), invece con la loro presenza gli *amici* si dichiaravano pronti a far da testimoni dell'evento: ciascuno di loro soggiungeva ad ogni buon conto di gioire della libertà data allo schiavo («cum tu es liber, gaudeo»).

Libero di fatto, non lo era diventato di diritto. Messenio lo sa e pertanto auspica che la sua libertà sia permanente: *ut liber perpetuo siem*. Il protagonista conta visibilmente di diventare in futuro libero per legge e quindi garantirsi una maggiore sicurezza personale.²² All'epoca di Plauto la libertà di tali liberti dipendeva soltanto dalla buona volontà dei padroni che in ogni momento potevano fare marcia indietro e rivolerli schiavi. Il pretore gli garantì la propria tutela soltanto sul finire dell'età repubblicana.²³

A un caso di manomissione informale rimanda anche la commedia *Epidicus*.

Plaut. *Epid.* 728-730:
 Oro te, Epidice,
 mihi ut ignoscas, siquid imprudens culpa peccavi mea.
 at ob eam rem liber esto.

²² Cfr. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino* (cit. n. 6), p. 32.

²³ *Fr. Dos.* 4-5: «Primum ergo videamus, quale est quod dicitur de eis, qui inter amicos olim manumittebantur, non esse liberos, sed domini voluntate in libertate morari et tantum serviendi metu dimitti. ... Hi autem, qui domini voluntate in libertate erant, manebant servi; sed si manumissores ausi erant in servitutem denuo eos per vim ducere, interveniebat praetor et non patiebatur manumissum servire».

Il proprietario era venuto a trovarsi in una situazione molto scomoda: lo schiavo lo ricattava, impedendo che gli venissero tolti i lacci. Infine il padrone si scusa con Epidico e lo manomette dichiarando *liber esto*. Siamo alle ultime battute della commedia.²⁴ Non c'è ormai nulla da dire. Parrebbe che per il pubblico romano uno scontro tra padrone e schiavo in cui questi avesse la meglio e a dispetto di precedenti truffe e intrallazzi riuscisse pure a farsi manomettere, risultasse scostante. Nella scena del riconoscimento il padre ritrova la figlia scomparsa, ma pure manomette lo schiavo, rimettendoci in dignità. Il pubblico ebbe probabilmente l'impressione che fosse accaduto qualcosa di sconveniente, per cui Plauto far mancare a tal *manumissio* il sigillo finale: non si andò oltre il primo atto di una manomissione *inter amicos*.

Alcuni accenni alla manomissione rimangono nel vago non permettendo di precisarne la forma. Così è nella commedia *Mostellaria*. Un giovane aveva comprato una schiava, pagando al lenone 30 mine: il verbo cui si fa più volte uso nel brano è *liberare*,²⁵ e l'aggettivo è *libera*.²⁶ La ragazza fu manomessa? Forse, ma se così fosse stato, la manomissione si sarebbe prodotta in contrasto con l'ordinamento giuridico romano che la separava dal riscatto. Peraltro nel prosieguito si parla esplicitamente di *manumissio*.

Plaut. *Most.* 975:

TH.: Atque eam manu emisisse? PHAN.: Aio.

Il giovane ammette di non aver soltanto comprato la ragazza, ma anche di averla manomessa. Di conseguenza quanto scritto prima va riferito unicamente all'acquisto che ha sottratto la ragazza dalle grinfie del lenone, ma non l'ha resa libera. Il giovane l'ha manomessa in un secondo

²⁴ Della manomissione quale topos del lieto fine delle commedie Francesca REDUZZI MEROLA, «La *libertas* tra scena e vita nel teatro comico latino», [in:] Eva CANTARELLA & L. GAGLIARDI (ed.), *Diritto e teatro in Grecia e Roma*, Milano 2007, pp. 234-235.

²⁵ Plaut. *Most.* 204: «Solam ille me soli sibi suo <sumptu> liberavit». Plaut. *Most.* 973a: «TH.: Liberavit? PHAN.: Liberavit valide, triginta minis». Cfr. G. ROTELLI, «Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto», *BIDR* 75 (1972), pp. 119-124.

²⁶ Plaut. *Most.* 209: «Libera es iam».

momento, con un atto a parte²⁷ che non può precisarsi in mancanza di passaggi al riguardo nel testo.

Plauto scrisse anche delle usanze che accompagnavano la *manumissio*.

Plaut., *Amph.* 461–462:
quod ille faxit Iuppiter,
ut ego hodie raso capite calvos capiam pilleum.

In *Aulularia* lo schiavo dice che si raderà la testa per poterci mettere un cappello a cono.²⁸ Il *pilleus* simboleggiava la libertà ed era il copricapo tipico degli schiavi manomessi.²⁹ In Plauto ci pensa uno schiavo che vede un suo sosia, Mercurio, che per giunta si è calato nei suoi panni: confuso, va al porto per trovarci il proprio padrone e comincia a sperare che questi non lo riconosca, consentendogli di mettersi il *pilleus*, ovvero di diventare libero.

I personaggi lo diventano talvolta senza essere manomessi. Come era possibile?

Plaut. *Curc.* 607:
PLAN.: Libera ego sum nata. CURC.: Et alii multi qui nunc serviunt.

Nella commedia *Curculio* Planesium confessa a parassita di essere nata libera, al che questi dice che parecchi nati liberi sono diventati schiavi. Sorge un dubbio riguardo alla fattispecie della ragazza. Era stata rapita: nelle commedie succede più volte³⁰ di essere rapiti dai pirati. Tutelando i propri cittadini, i Romani continuavano ad annoverare tra i liberi le vittime di rapimenti ad opera di banditi: senza allargare la regola ai rapiti dai nemici del popolo

²⁷ Por. ROTELLI, «Ricerca» (cit. n. 27), pp. 123–124, che ritiene che i versi 974b–975 furono aggiunti da Plauto all'originale greco per rendere la pièce più comprensibile per il pubblico romano.

²⁸ Cfr. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino* (cit. n. 6), p. 35.

²⁹ Cfr. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión* (cit. n. 7), pp. 41–43; A. D. MANFREDINI, «Le *pilleus libertatis* (C.7.2.10 — C.7.6.1.5)», *RIDA* 57 (2010), pp. 247–263.

³⁰ Cfr. JUREWICZ, *Niewolnicy* (cit. n. 1), pp. 110–115.

romano.³¹ Tuttavia non era molto probabile che il sequestratore o chi vi avesse stipulato un contratto di compravendita³² si resolvesse a liberare il rapito. Perlomeno si doveva far avanti qualcuno che ne certificasse lo status di libero. Lo si poteva conseguire inoltre mediante un processo.

Plaut. *Curc.* 615–616:

PH.: Virgo haec libera est.

THER.: Mean ancilla libera ut sit, quam ego numquam emisi manu?

Quando Fedromo dichiara che Planesium è libera, Terapontigono, non sa capacitarsi come sia possibile: il suo proprietario è lui e non l'ha certo manomessa. Fedromo pertanto vuole citarlo in giudizio.

Plaut. *Curc.* 620–621:

Qui scis mercari furtivas atque ingenuas virgines,
ambula in ius.

Lacquirente era consapevole che le ragazze rapite erano nate libere: questa la causa della *in ius vocatio*. In Plauto si hanno altri fatti si hanno altri casi del genere. Nella commedia *Poenulus* il lenone Lico acquista³³ due ragazzine³⁴ da un brigante siciliano.

³¹ Cfr. *D.* 49.15.24 (Ulp. 1 *inst.*); *D.* 49.15.19.2 (Paul. 16 *Sab.*); Anna TARWACKA, *Romans and Pirates. Legal Perspective*, Warszawa 2009, p. 86; Rosanna ORTU, «Captus a piratis: schiavitù di fatto?», *Rivista di diritto romano* 10 (2010), pp. 7–9.

³² Sulla compravendita di una persona libera cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano* 1, Napoli 1956, pp. 129–133; R. REGGI, «Liber homo bona fide serviens», Milano 1958, pp. 242–272; R. EVANS-JONES & G. MACCORMACK, «The sale of *res extra commercium* in Roman law», *ZRG RA* 112 (1995), pp. 330–351; M. PENNITZ, *Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum «aktionenrechtlichen Denken» im römischen Privatrecht*, Wien – Köln – Weimar 2000, pp. 72–73; A. RODEGHIERO, *Sul synallagma genetico nell'emptio venditio classica*, Padova 2004, pp. 61–71; TARWACKA, *Romans and Pirates* (cit. n. 31), pp. 116–118; E. METZGER, «Remarks on David Daube's lectures on sale, with special attention to the *liber homo* and *res extra commercium*», [in:] IDEM (ed.), *David Daube: A Centenary Celebration*, Glasgow 2010, pp. 109–116.

³³ Dell'acquisto di una ragazza rapita da un pirata anche in Plaut. *Rud.* 40: «eam de prae-done vir mercatur pessumus».

³⁴ Cfr. J. DRAŻYK, «Losy dzieci w komediach Plauta» [I bambini nelle commedie di Plauto], *Meander* 53.6 (1998), pp. 577–589.

Plaut. *Poen.* 896–900:

SYNC. Quia illas emit in Anactorio parvolas
de praedone Siculo. MIL. Quanti? SYNC. Duodeviginti minis,
duas illas et Giddenenem nutricem earum tertiam.
et ille qui eas vendebat dixit se furtivas vendere:
ingenuas Carthagine aibat esse.

Benché il venditore avverta che tanto le ragazzine quanto la loro accompagnatrice siano state rapite,³⁵ l'acquirente decide di pagarne il prezzo (diciotto mine). Anni dopo Hanno, il padre delle ragazzine, inaspettatamente le ritrova.

Plaut. *Poen.* 1343–1348:

HAN. In ius te voco.
LYC. Quid tibi mecum autem? HAN. Quia hasce aio liberas
ingenuasque esse filias ambas meas;
eae sunt surruptae cum nutrice parvolae.
LYC. Iam pridem equidem istuc scivi, et miratus fui,
neminem venire qui istas adsereret manu.

Hanno procede alla *in ius vocatio* citando il lenone al cospetto de magistrato. Lico gli dà ragione. Si evita il processo, trovando una soluzione amichevole.

Un'analisi giuridica dei due brani in parola non è facile. In entrambi le rapite sono chiamate *furtivae*; non manca un riferimento diretto al *furtum*. Nella stessa commedia Agorastocle, al pari delle ragazze preso dai pirati e venduto al lenone (e da questi adottato), esige l'abituale *duplum pro furto* (Plaut. *Poen.* 1351): probabilmente il doppio del prezzo d'acquisto.

Nel caso di cattura di uno schiavo (da ritenersi *res*) da parte dei pirati, ovvero nella fattispecie dell'accompagnatrice delle ragazze, si richiamava l'istituto della *res furtiva* di cui il compratore non poteva acquisire la proprietà neanche per usucapione. Pertanto il proprietario di quanto fosse stato accaparrato dai pirati continuava a esserlo, a differenza del proprietario dei beni sottratti ai nemici in guerra. Se ne deduce che i prigionieri dei pirati conservassero la libertà e il loro status. Poiché però in realtà se

³⁵ Cfr. WATSON, *The Law of Persons* (cit. n. 7), pp. 159–161.

ne commerciava, anch'essi erano per Plauto «furtivi». Ad ogni modo in tal caso diritto e prassi erano in forte collisione. In realtà un libero già caduto prigioniero dei pirati riacquistava la libertà a condizione si fosse trovato qualcuno che contestasse i diritti di chi ne disponesse. Plauto scriveva di *manum adserere*, ovvero di un processo in cui l'*adsertor libertatis* chiedesse di dichiarare libera una persona trattata da schiava (*causa liberalis*).

Nelle commedie spunta il problema della compravendita di prigionieri dei pirati. Il lenone Lico, informato dello status di liberi delle persone in vendita, decide di comprarle, correndo il rischio di perdita nel caso qualcuno ne prendesse le difese, senza potersi avvalere in tal caso di alcuna pretesa nei confronti del venditore.

Molto interessante sembra il contratto di compravendita che, nella commedia *Curculio*, è corredato di una stipulazione,³⁶ ovvero di una *repromissio*.

Plaut. *Curc.* 667-669:

Quia ille ita repromisit mihi:

si quisquam hanc liberali asseruisset manu,
sine controversia omne argentum reddere.

Il venditore di restituire l'ammontare intero del prezzo nel caso qualcuno provasse in sede di processo la libertà della schiava oggetto del contratto. Sembrerebbe quindi che il contratto di compravendita s'invalidasse all'accertare che aveva avuto per oggetto una persona libera. Poiché in tal caso l'interesse del compratore non era correttamente garantito (non gli era concesso alcun ricorso), le parti potevano cercare un'ulteriore forma di garanzia in una stipulazione che – in quanto azione giuridica astratta – permaneva valida in ogni circostanza.

Chiunque fosse statto trattato dopo il rapimento da schiavo, riacquisiva lo status precedente senza dover passare per la manomissione. Tutt'altro che un dettaglio. La manomissione gli avrebbe conferito lo status di liberto; potendo farne a meno, godeva di quello di nato libero.³⁷

³⁶ Cfr. TARWACKA, *Romans and Pirates* (cit. n. 31), pp. 116-117. Diversamente S. CRISTALDI, «Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto», *Index* 39 (2011), p. 507, n. 62.

³⁷ Cfr. TARWACKA, *Romans and Pirates* (cit. n. 31), pp. 91-92.

Le commedie di Plauto non soltanto sono un'inesestimabile fonte di conoscenza della società romana a cavallo del III e del II sec. a.C., ma anche un apprezzabile ragguaglio sulla prassi giuridica di quell'età.³⁸ Riguardo alle manomissioni, i personaggi di Plauto hanno a che fare tanto con quelle formali, in primo luogo la *manumissio vindicta*, ben consapevoli che portano all'acquisizione della cittadinanza romana, quanto con quelle informali, ovvero la *manumissio inter amicos*, di cui la commedia *Menaechmi* sembra raccontare le modalità. In più Plauto si sofferma sulle persone, che rapite dai pirati e quindi vendute, passano per schiavi. Per riacquistare la libertà giuridica doveva provarsi il loro status di liberi. La manomissione non era richiesta, ma qualora il presunto proprietario non intendesse lasciarli andare, si celebrava il processo *de libertate*.*

Anna Tarwacka

Cattedra di diritto romano
Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione
Università Stefano Cardinal Wyszyński
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa
POLONIA
e-mail: a_tarwacka@uksw.edu.pl

³⁸ Sulla commedia plautina nel rispetto di diritto romano cfr. L. LABRUNA, «Plauto Manilio Catone. Premesse allo studio dell'emptio consensuale», *Labeo* 14 (1968), pp. 24-48 [= *Adminicula*, Napoli 1991, pp. 223-261]; ROTELLI, «Ricerca» (cit. n. 27), pp. 97-133; C. VENTURINI, «Plauto come fonte giuridica. Osservazioni e problemi», [in:] *Plauto testimone della società del suo tempo*, Napoli 2002, pp. 114-127.

* Tradotto da Leszek KAZANA.